



A.S.L. V.C.O.

Azienda Sanitaria Locale
del Verbano Cusio Ossola

Sede legale : Via Mazzini, 117 - 28887 Omegna (VB)
Tel. +39 0323.5411 0324.4911 fax +39 0323.643020
e-mail: protocollo@pec.asivco.it - www.asivco.it

P.I./Cod.Fisc. 00634880033

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N. 105 del 09/02/2026

Oggetto: Approvazione Convenzione per lo svolgimento di tirocini curriculari per gli studenti iscritti ai corsi di laurea attivati dall'Università Telematica San Raffaele Roma Srl, con sede in Roma, via di Val Cannuta, 247, presso le strutture dell'Asl VCO. Durata triennale.

DIRETTORE GENERALE - DOTT. FRANCESCO CATTEL
(NOMINATO CON DGR N. 25-655/2024/XII DEL 23/12/2024)

DIRETTORE AMMINISTRATIVO - DOTT.SSA BARBARA BUONO

DIRETTORE SANITARIO - DOTT.SSA DANIELA KOZEL



A.S.L. V.C.O.

*Azienda Sanitaria Locale
del Verbano Cusio Ossola*

Sede legale : Via Mazzini, 117 - 28887 Omegna (VB)
Tel. +39 0323.5411 0324.4911 fax +39 0323.643020
e-mail: protocollo@pec.asivco.it - www.asivco.it

P.I./Cod.Fisc. 00634880033

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

Struttura proponente: FORMAZIONE

L'estensore dell'atto: Zucchinetti Cinzia

Il Responsabile del procedimento: Barassi Marino

Il Dirigente/Funziionario: Barassi Marino

Il funzionario incaricato alla pubblicazione.



A.S.L. V.C.O.

Azienda Sanitaria Locale
del Verbano Cusio Ossola

Sede legale : Via Mazzini, 117 - 28887 Omegna (VB)
Tel. +39 0323.5411 0324.4911 fax +39 0323.643020
e-mail: protocollo@pec.asivco.it - www.asivco.it

P.I./Cod.Fisc. 00634880033

IL DIRETTORE GENERALE

Nella data sopraindicata, su proposta istruttoria del F. F. proponente Responsabile del Procedimento Formazione di seguito riportata, in conformità al Regolamento approvato con delibera n. 290 del 12/05/2017 e modificato con delibere n. 65 del 28/01/2020 e n. 555 del 25/06/2025.

Premesso che, con pec acquisita in arrivo al prot. 3811/26 del 19/01/2026, l'Ufficio Tirocini dell'Università Telematica San Raffaele di Roma inviava la richiesta per la sottoscrizione di convenzione per lo svolgimento di tirocini curriculari per gli studenti iscritti ai corsi di laurea dell'ateneo;

Premesso che l'Università Telematica San Raffaele Roma Srl, con sede in Roma, via di Val Cannuta, 247 è stata istituita con D.M. 8 maggio 2006 pubblicato sulla G.U. n. 135 del 1 giugno 2006 - partita IVA 06367280960, codice fiscale e numero di iscrizione presso il Registro Imprese di Roma 97471900155, R.E.A. n.RM-1703854;

Visto il D.P.R. 382/80 prevede che le Università possano stipulare convenzioni con Enti pubblici e privati, su proposta delle Facoltà, al fine di avvalersi di attrezzature e servizi logistici extrauniversitari per lo svolgimento di attività didattiche integrative di quelle universitarie, finalizzate al completamento della formazione accademica e professionale;

Vista la legge 341/90 prevede che le Università, per la realizzazione dei corsi di studio, nonché delle attività culturali e formative, possano avvalersi, secondo modalità definite dalle singole sedi, della collaborazione di soggetti pubblici e privati, con facoltà di prevedere la stipulazione di apposite convenzioni;

Visto il regolamento recante norme di attuazione dei principi e dei criteri di cui all'articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196, sui tirocini formativi e di orientamento emanato dal Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale con decreto del 25 marzo 1998, n. 142, all'art. 4 prevede che i tirocini sono svolti sulla base di convenzioni stipulate tra i soggetti promotori e i datori di lavoro pubblici e privati;

Visto il testo della convenzione, allegata alla presente, proposto dall'Università in oggetto, preliminare alla predisposizione del progetto formativo individuale nel quale devono essere indicati il nominativo del tirocinante, i nominativi del tutor e del responsabile aziendale, gli obiettivi e le modalità di svolgimento del tirocinio, con l'indicazione dei tempi di presenza in azienda, la struttura aziendale (stabilimento, sedi, reparti, uffici) presso cui si svolge il



A.S.L. V.C.O.

Azienda Sanitaria Locale
del Verbano Cusio Ossola

Sede legale : Via Mazzini, 117 - 28887 Omegna (VB)
Tel. +39 0323.5411 0324.4911 fax +39 0323.643020
e-mail: protocollo@pec.aslvco.it - www.aslvco.it

P.I./Cod.Fisc. 00634880033

tirocinio, gli estremi identificativi delle coperture assicurative a carico dell'Università; avente validità triennale a partire dalla sottoscrizione dell'ultimo soggetto;

Dato atto che dall'adozione del presente atto non derivano oneri economici per l'Azienda.

Atteso che il quadro di riferimento amministrativo con cui confrontarsi in materia comprende altresì:

- ❖ L'Accordo tra il Governo, le Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano, sul documento recante "Linee guida in materia di tirocini" – Repertorio atti n. 1/CSR del 24 gennaio 2013 che all'art. 9 – Modalità di attuazione, ultimo paragrafo recita:
- ❖ "Il numero di tirocini attivabile contemporaneamente in proporzione alle dimensioni del soggetto ospitante è definito attraverso le discipline regionali e delle Province autonome".
- ❖ La circolare dell'Assessore alla Sanità della Regione Piemonte prot. 676/UC/SAN del 3 aprile 2009.
- ❖ Il Regolamento recante norme di attuazione dei principi e dei criteri di cui all'art. 18 della Legge 24/6/1997 n. 196, sui tirocini formativi e di orientamento", emanato con Decreto Ministeriale 25/3/1998 n. 142, con particolare riferimento all'art. 18 L. 196/97 ed art. 1 Dm 142/1998.

Vista la Circolare Regione Piemonte prot. n. 23480/DB2012 dell'11 ottobre 2013 che stabilisce che, con decorrenza 11/10/2013 risulta totalmente superato il controllo preventivo di legittimità previsto dall'art. 27, lett. g), della L.R. n. 10/1995 in merito agli atti inerenti la disciplina dei rapporti con Università/Scuole di Specializzazione, ritenendo da tale data, più appropriata l'attività di Vigilanza svolta dal Collegio Sindacale.

Rilevato pertanto che il presente provvedimento sarà sottoposto all'esame obbligatorio del Collegio Sindacale, organismo individuato a svolgere compiti di vigilanza e controllo sugli atti inerenti la disciplina dei rapporti con le Università/Scuole di Specializzazione.

Procede ad approvare il disciplinare convenzionale in oggetto, confermando la disponibilità dell'ASL VCO a stipulare specifica convenzione di collaborazione, in merito a quanto sopra precisato, con l'Università Telematica San Raffaele Roma Srl, con sede in Roma, via di Val Cannuta, 247, secondo il testo definito nell'allegato alla presente delibera e dando mandato alle Strutture competenti, ai sensi della Convenzione così adottata, di determinarsi in conseguenza.

Condivisa la proposta come sopra formulata e ritenendo sussistere le condizioni per l'assunzione della presente delibera.

Acquisiti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art. 3 del d.Lgs. 502/1992 e smi, come formulati nel frontespizio del presente atto



DELIBERA

- 1) Di approvare, alla luce della normativa richiamata e per le motivazioni in premessa esplicitate, con l'Università Telematica San Raffaele Roma Srl, con sede in Roma, via di Val Cannuta, 247, in conformità al disciplinare allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale avente validità triennale a partire dalla sottoscrizione dell'ultimo soggetto;
- 2) Di dare atto che l'Ente Gestore in oggetto redigerà, prima dell'avvio di ciascun tirocinio, il progetto formativo e di orientamento, con l'indicazione degli obiettivi e delle modalità di svolgimento del tirocinio, nonché degli estremi identificativi dell'assicurazione INAIL e Responsabilità Civile previste a carico del soggetto promotore ai sensi di legge.
- 3) Di dare atto altresì che:
 - Dall'adozione del presente atto non derivano oneri economici a carico dell'Azienda;
 - Il numero degli allievi che possono essere ammessi al tirocinio è previsto dalla DGR 22/12/2017 n. 85-6277 e dalla Convenzione e comunque riguarda le strutture e non l'Azienda nel suo complesso;
 - qualora la presenza e l'attività dei tirocinanti contrasti con gli obiettivi perseguiti dall'ASL VCO il tirocinio può essere sospeso e revocato in qualsiasi momento.
- 4) Di dare atto inoltre che l'avvio del tirocinio è subordinato all'adozione di formale autorizzazione nominativa da parte del Responsabile della Struttura di destinazione del tirocinante, predisposta secondo quanto proceduralmente convenuto a seguito di confronto-scambio epistolare intervenuto fra i competenti servizi coinvolti e la dirigenza amministrativa interessata.
- 5) Di demandare al Direttore della Struttura Organizzativa Complessa di destinazione del tirocinante proposto la gestione ed i relativi adempimenti dell'attività formativa di cui trattasi, da espletarsi in piena adesione al disciplinare allegato, nonché la responsabilità correlata sia riguardo all'attuazione della normativa in materia di sicurezza dei lavoratori, con riferimento alle misure generali e specifiche prescritte dal D. Lgs. n°81/2008, sia esercitando la necessaria vigilanza in ordine al rispetto degli obblighi di legge vigenti in materia di riservatezza di cui al D. Lgs n°101/2018.



A.S.L. V.C.O.

*Azienda Sanitaria Locale
del Verbano Cusio Ossola*

Sede legale : Via Mazzini, 117 - 28887 Omegna (VB)
Tel. +39 0323.5411 0324.4911 fax +39 0323.643020
e-mail: protocollo@pec.asivco.it - www.asivco.it

P.I./Cod.Fisc. 00634880033

-
- 6) Di dare mandato alla SOC Affari Generali Legali ed Istituzionali di trasmettere copia del presente atto al Collegio Sindacale a sensi dell'art. 14 L. R. n° 10/1995.

Università Telematica San Raffaele Roma Convenzione di Tirocinio

L'Università Telematica San Raffaele Roma Srl, con sede in Roma, via di Val Cannuta, 247 - istituita con D.M. 8 maggio 2006 pubblicato sulla G.U. n. 135 del 1 giugno 2006 - partita IVA 06367280960, codice fiscale e numero di iscrizione presso il Registro Imprese di Roma 97471900155, R.E.A. n.RM-1703854, di seguito denominata Ente Promotore, rappresentata dal Direttore Generale Dott. Andrea Proietti nato a Roma il 7.10.1977, in qualità di Procuratore giusta procura speciale n. 2735 Serie 1T, registrata a Viterbo in data 20 marzo 2024, dal Notaio Avv. Lorenzo Mottura iscritto presso il Collegio dei Distretti Notarili Riuniti di Viterbo e Rieti.

E

Azienda Sanitaria Locale VCO con sede legale in via Mazzini, 117 C.A.P 28887 Omegna VB Codice fiscale /Partita IVA 00634880033 d'ora in poi denominato "soggetto ospitante", rappresentato/a dal Dott. Francesco Cattel, nato a Torino, il 24/09/1973

Premesso che

- la Legge 24 giugno 1997, n. 196 recante "Norme in materia di promozione dell'occupazione" che all'art. 18 individua i tirocini formativi e di orientamento, quali strumenti utili al fine di realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro e di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro;
- il D.M. 25 marzo 1998, n. 142 "Regolamento recante norme di attuazione dei principi e dei criteri di cui all'articolo 18 della L. 24 giugno 1997, n.196, sui tirocini formativi e di orientamento", individua le Università tra i soggetti promotori dei tirocini formativi e di orientamento;
- il D.P.R. 382/80 prevede che le Università possano stipulare convenzioni con Enti pubblici e privati, su proposta delle Facoltà, al fine di avvalersi di attrezzature e servizi logistici extrauniversitari per lo svolgimento di attività didattiche integrative di quelle universitarie, finalizzate al completamento della formazione accademica e professionale;
- la legge 341/90 prevede che le Università, per la realizzazione dei corsi di studio, nonché delle attività culturali e formative, possano avvalersi, secondo modalità definite dalle singole sedi, della collaborazione di soggetti pubblici e privati, con facoltà di prevedere la stipulazione di apposite convenzioni;
- La nota del Ministero del Lavoro e della Previdenza sociale n. 13/SEGR/0000440 del 14/02/2007 avente ad oggetto gli adempimenti connessi alla instaurazione, trasformazione e cessazione dei rapporti di lavoro stabilisce che: "Sono esclusi dall'obbligo di comunicazione preventiva i tirocinio promossi da Istituzioni formative a favore dei propri studenti previste all'interno di un percorso formale di istruzione o di formazione"

Considerato che

- Le Parti concordano sulla necessità di sviluppare adeguate forme di raccordo tra il mondo della formazione ed il mondo del lavoro, al fine di integrare i processi formativi attraverso la diffusione della cultura d'impresa e di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro;

- il tirocinio e lo stage hanno natura formativa, in quanto momento del percorso formativo dello studente, non ha finalità produttive, ma persegue soltanto obiettivi didattici e di acquisizione di conoscenza del mondo produttivo;

Viene concordemente definito:

Tirocinio curriculare, l'esperienza formativa ed orientativa di studenti regolarmente iscritti ad un Corso di Studi triennale, magistrale, un dottorato, un master, un corso di perfezionamento o di specializzazione, svolta prima del conseguimento del titolo. Il tirocinio curricolare è rivolto a completare il processo di formazione ed apprendimento dello studente, realizzando momenti di alternanza fra studio e lavoro. Il tirocinio curricolare può essere:

- Obbligatorio se inserito nel piano didattico del percorso formativo e diretto al conseguimento di Crediti Formativi Universitari;
- Facoltativo: svolto durante la frequenza del percorso di studi ma non diretto al conseguimento di Crediti Formativi Universitari.

Tirocinio extracurriculare, i tirocini attivati a favore dei laureati e finalizzati ad agevolare le scelte professionali e l'occupabilità dei giovani nel percorso di transizione tra università e lavoro, mediante una formazione a diretto contatto con il mondo del lavoro. Può essere attivato entro 12 mesi dal conseguimento del titolo.

Le parti convengono quanto segue:

Le parti intendono intendere collaborare nell'ambito dell'attivazione dei tirocini formativi curricolare e di stage, rivolti a studenti e laureati dell'Università.

Le parti si impegnano a trattare i dati personali connessi alla esecuzione della presente convenzione conformemente alle prescrizioni del D. Lgs n. 196/2003 così come modificato dal Regolamento UE 2016/679, esclusivamente per le finalità di attuazione e monitoraggio dei tirocini in questione.

Il tirocinio e lo stage saranno assoggettati, in armonia alla normativa vigente, alle seguenti regole:

Articolo 1 Progetto Formativo

1. Il tirocinio curricolare e lo stage non costituiscono rapporto di lavoro.
2. Durante lo svolgimento del tirocinio e dello stage l'attività di formazione ed orientamento è seguita e verificata da un tutore designato dal soggetto promotore e da un responsabile aziendale indicato dall'azienda ospitante.
3. Per ogni tirocinante/stagista viene predisposto un progetto formativo e di orientamento, i cui contenuti saranno concordati dal tutore e dal responsabile designato dal soggetto ospitante.
4. L'avvio effettivo e formale del tirocinio avviene con la sottoscrizione del progetto formativo da parte dell'Università e del soggetto ospitante, e del tirocinante per presa visione e accettazione delle condizioni.
5. Il progetto formativo sarà compilato secondo il modello facsimile allegato alla legge di riferimento e dovrà contenere: il nominativo del tirocinante; il nominativo del tutore designato dal soggetto promotore e di quello designato dal soggetto ospitante; obiettivi e modalità di svolgimento del tirocinio, con espressa indicazione dei tempi di presenza presso la struttura del soggetto ospitante; le strutture del soggetto ospitante (stabilimenti, sedi, uffici) presso le quali si svolgerà il tirocinio; gli estremi identificativi delle assicurazioni INAIL per gli infortuni sul lavoro e per la responsabilità civile, stipulati dal soggetto promotore secondo le disposizioni di legge in materia.

Articolo 2

Il soggetto promotore si impegna:

1. assicurare il tirocinante/stagista contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL e per la responsabilità civile presso compagnia assicurativa operante nel settore.
2. designare un tutore, responsabile didattico/organizzativo, che abbia il compito di monitorare l'intera attività di tirocinio/stage;
3. predisporre una scheda di verifica e di monitoraggio da somministrare al termine del tirocinio/stage sia al responsabile dell'azienda che al tirocinante;
4. convocare il tirocinante/stagista presso la propria sede al fine di verificare l'andamento del tirocinio.

Articolo 3

L'azienda ospitante si impegna:

1. assolvere all'obbligo di comunicazione preventiva secondo le modalità previste dalla legge per gli stage post-laurea;
2. designare il responsabile aziendale che provvederà a redigere la scheda di verifica e monitoraggio di ogni singolo tirocinio/stage avviato ed inviarla alla Segreteria Studenti dell'Università, in seguito alla conclusione degli stessi;
3. realizzare il programma previsto dal progetto formativo e di orientamento nel rispetto e in conformità del progetto stesso;
4. segnalare l'evento, in caso di incidente durante lo svolgimento del tirocinio all'Università Telematica San Raffaele Roma;
5. tenere un foglio presenza del tirocinante/stagista siglato dal Responsabile aziendale e quotidianamente firmato dal tirocinante stesso da consegnare alla Segreteria Studenti Università Telematica San Raffaele Roma al termine del tirocinio;
6. Rispettare i limiti numerici previsti dalla legge in materia di ospitalità dei tirocinanti/stagisti:
 - aziende con non più di cinque dipendenti a tempo indeterminato, un tirocinante;
 - con un numero di dipendenti a tempo indeterminato compreso tra sei e diciannove, non più di due tirocinanti contemporaneamente;
 - con più di venti dipendenti a tempo indeterminato, tirocinanti in misura non superiore al dieci per cento dei suddetti dipendenti contemporaneamente.

Sono a carico del soggetto ospitante gli obblighi di cui agli artt. 36 "Informazione ai lavoratori" e 41 "Sorveglianza sanitaria" del D. Lgs 81/08 nonché la messa in disponibilità di dispositivi di protezione individuale (DPI) laddove previsti.

Articolo 4

Sulla base della vigente normativa le parti impegnano il tirocinante/stagista

1. partecipare all'attività di tirocinio/stage nei tempi e con le modalità previste nel progetto relativo, rispettando orari, regole e modelli di comportamento aziendale concordati;
2. a sottostare ai vincoli di segretezza per quanto attiene i prodotti, processi produttivi e ad ogni altra attività o caratteristica dell'azienda di cui venisse a conoscenza durante il tirocinio;
3. a rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro;

Articolo 5 Disposizioni finali

La presente convenzione avrà durata triennale a decorrere dalla data della stipula. Essa sarà rinnovata tacitamente per uguale periodo a meno che non intervenga disdetta da notificarsi alla controparte mediante lettera raccomandata o mediante comunicazione all'indirizzo Pec tirocini@pec.uniroma5.it.

Le parti si impegnano a risolvere amichevolmente qualsiasi controversia sorta dall'applicazione della presente convenzione. Ove non si riuscisse ad addivenire ad una composizione bonaria il foro competente sarà quello di Roma.

La presente convenzione sarà registrata solo in caso d'uso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, comma 8, della tabella allegata al DPR 21.10.1972, n. 634, e successive modifiche ed integrazioni. Il costo della registrazione sarà a carico della parte richiedente.

I dati identificativi raccolti con la sottoscrizione dell'allegata Convenzione saranno trattati, nel rispetto dei principi e delle disposizioni contenuti nel decreto legislativo n. 196/2003 così come modificato dal Regolamento UE 2016/679 esclusivamente per le finalità connesse all'attivazione di tirocini e stage. Il trattamento dei suddetti dati verrà effettuato sia mediante strumenti informatici che in forma manuale e cartacea.

Il conferimento dei dati richiesti è obbligatorio per la fruizione della collaborazione/opportunità derivante dalla Convenzione su richiamata. Il loro mancato conferimento non consentirà pertanto la stipula della stessa. Ferme restando le comunicazioni effettuate in esecuzione di obblighi di legge e di contratto, i dati potranno essere comunicati all'esterno, per finalità connesse allo svolgimento delle attività istituzionali dell'Università; essi verranno inoltre diffusi, mediante pubblicazione sul sito internet dell'Università Telematica San Raffaele Roma, allo scopo di renderli noti e meglio fruibili da parte degli studenti e del personale universitario eventualmente interessato, previa autenticazione del soggetto interessato alla consultazione.

Titolare del trattamento è l'Università Telematica San Raffaele Roma, Sede legale in Via Val Cannuta, 247 – 00166 Roma. Il Responsabile del trattamento è il Direttore Generale dell'Università Telematica San Raffaele Roma.

Data, _____

L'imposta di bollo relativa alla presente convenzione digitale assolta in modalità virtuale ai sensi del D.P.R. 642/1972 tramite versamento F24 – codice tributo 1552

Firma per il soggetto promotore
Dott. Andrea Proietti
Università Telematica San Raffaele Roma Srl

Timbro e firma per il soggetto ospitante